



# **COMUNE DI PIANEZZA**

**Città Metropolitana di Torino**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DI PIANEZZA. CIG 9169799584**

*Committente:*  
**Comune di PIANEZZA**  
**Piazza Leumann, 1 – 10044 PIANEZZA (TO)**

## **TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE**

### **Articolo1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle lampade votive, la fornitura di energia elettrica ed attiene a:

- 1) la gestione e manutenzione totale degli impianti e delle lampade votive;
- 2) la fornitura di energia elettrica a servizio dell'illuminazione votiva.

Il tutto come meglio specificato nel prosieguo del presente capitolato e nella restante documentazione progettuale e di gara.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo al concessionario si precisa sino da ora che tutte le prestazioni oggetto di concessione sono da espletare secondo i modi delineati dal presente capitolato ed a completo carico del concessionario, pertanto sono da ritenersi comprese nell'offerta che lo stesso propone.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016, la concessione si connota come concessione di servizi.

### **Articolo 2 - Carattere dei servizi**

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere garantiti con continuità e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il concessionario è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il concessionario dovrà informare tempestivamente il concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

### **Articolo 3 - Ruolo delle parti**

Con la stipula dell'atto di concessione il concessionario diventa titolare dei servizi oggetto del presente capitolato ed assume quindi il compito/dovere di fornire i servizi alla collettività.

Il concedente esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale.

Il concessionario provvede alla gestione del servizio, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

### **Articolo 4 - Proprietà degli impianti presenti nel cimitero**

La proprietà degli impianti presenti nel cimitero rimane in capo al concedente che la concede parzialmente in uso al concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi la utilizzi per fornire, alla collettività e al concedente stesso, i servizi oggetto del presente capitolato.

L'amministrazione concedente solleva il concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi previsti dalla concessione.

Il concessionario ha facoltà di gestire i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'articolo 828 - comma 2, del Codice Civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

I beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal concedente successivamente alla stipula dell'atto di concessione, potranno essere consegnati al concessionario con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

#### **Articolo 5 - Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di **anni 15 (quindici)**, decorrenti dalla stipula del contratto.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal presente capitolato.

Il concessionario è obbligato a dare inizio al servizio, anche in pendenza di contratto di concessione.

#### **Articolo 6 - Valore economico della concessione**

Il valore economico presunto della concessione, per la completa e perfetta prestazione dei servizi, come da oneri evidenziati nel presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è quantificato in € **272.281,50** al netto dell'IVA, come meglio specificato all'art. 22 del presente capitolato.

#### **Articolo 7 - Categorie dei lavori e categorie dei servizi**

Eventuali lavori di **adeguamento e messa a norma impiantistica** ai sensi degli articoli 61, 108 e 109 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 sono classificati nella categoria prevalente di opere **OS 30**.

L'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata in corso di validità, per categoria ed importo rapportati ai lavori da eseguire.

#### **Articolo 8 - Documenti del progetto del servizio**

Il progetto del Servizio di che trattasi è composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato d'oneri;
- Disciplinare di gara, con gli allegati A,B,C,D,E e F;
- Relazione stato di fatto e Piano economico finanziario (Allegato G);
- DUVRI.

#### **Articolo 9 - Responsabile della concessione**

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il concessionario, entro 20 giorni dalla stipula dell'atto di concessione, dovrà nominare un **responsabile della concessione**, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare tutte le prestazioni oggetto di concessione.

Tale figura professionale, di provata capacità e serietà, dovrà essere nominato fra il personale del concessionario, dovrà garantire una presenza continuativa nell'espletamento della mansione e dovrà essere munito di regolare delega affinché possa autonomamente interfacciarsi con il concedente per tutta la durata della concessione. La figura professionale adibita a tale mansione dovrà essere dotata di spiccate attitudini ai rapporti interpersonali in quanto costituirà il primo contatto con la cittadinanza che necessita dei servizi.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della concessione, comunicate per iscritto tramite posta certificata o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al concessionario.

Ogni variazione della persona di cui ai precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla concedente.

## **Articolo 10 - Coperture assicurative**

Il concessionario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al concedente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il concedente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e D.M. 12 marzo 2004, n. 123, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi per tutta la durata della concessione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro \_\_\_\_\_ ,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro \_\_\_\_\_ ,

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a DUE MILIONI di euro .

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste non sono opponibili al concedente.

Le suddette garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se il concessionario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 103, comma 10 e articolo 48, comma 5 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ogni onere relativo alla stipula della predetta polizza deve essere considerato a carico del concessionario.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal concessionario prima della stipulazione del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto. In caso di consegna anticipata del servizio la polizza assicurativa dovrà essere prodotta prima dell'inizio del servizio stesso.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il concedente potrà rivalersi anche sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

## **Articolo 11 – Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva**

A norma dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% (due percento) del corrispettivo della concessione ovvero

per € 5.445,63 (euro cinquemilaquattrocentoquarantacinque//63), riducibile ad € 2.722,81 (pari al'1% del corrispettivo della concessione) ai sensi dell'art. 93 comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dello schema 1.2 dell'Allegato A del DM 19 gennaio 2018, n. 31.

Per le modalità, si rimanda all'art. 11 del disciplinare di gara.

Il concessionario sarà tenuto, altresì, a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e va presentata in originale al concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari ad € 27.228,15 (ventisettemila duecentoventotto/15 euro).

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

Il concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna al concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

## TITOLO 2 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

### Articolo 12 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che il concessionario dovrà eseguire sugli impianti cimiteriali dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte del concedente (condotte da quest'ultimo direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti presenti nel cimitero effettuata dal concessionario non dovrà in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività del concedente.

I lavori verranno richiesti dal personale dell'ufficio tecnico generalmente a mezzo di comunicazioni verbali o telefoniche. Le richieste di pronto intervento potranno, altresì, essere effettuate direttamente dagli utenti dei servizi interessati. Il concessionario **ha l'obbligo di provvedere all'esecuzione degli interventi richiesti entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla richiesta stessa.**

Per gli interventi dichiarati urgenti, segnalati dal personale dell'ufficio tecnico o per guasti che possono comportare l'interruzione di un servizio di primaria necessità, il concessionario **ha l'obbligo di effettuare l'intervento entro 4 (quattro) ore dalla richiesta/segnalazione.**

I lavori dovranno proseguire senza interruzione secondo i normali orari di lavoro giornalieri ed, eventualmente, anche nei giorni successivi sino al loro completamento. Data la particolare natura dei servizi interessati si considera incluso nel normale orario di lavoro anche il sabato mattina.

A tal fine il concessionario provvederà, a propria cura e spese, a pubblicizzare nell'elenco telefonico un numero verde da utilizzare per la segnalazione di guasti sotto la dicitura " Servizio di illuminazione votiva- Servizio guasti".

Il concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza:

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà del concedente o allo stesso in uso a qualsiasi titolo.

- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dal concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Il concessionario dovrà mantenere in esercizio gli impianti cimiteriali a lui affidati secondo le modalità riportate nel presente capitolato.

### **Articolo 13 - Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito della concessione**

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del concessionario la riscossione delle tariffe e la gestione degli eventuali insoluti. Inoltre, tutte le seguenti prestazioni:

#### **13.1 Lampade votive**

Il servizio delle lampade votive dovrà essere operativo 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno; la particolare delicatezza del servizio da svolgere comporta l'approntamento di un'organizzazione modellata sulla funzionalità ed efficienza, senza che questa pregiudichi la particolarità dei luoghi dove si svolgono le prestazioni, la particolarità delle normative vigenti, l'esigenza di conseguire un eccellente risparmio energetico, l'esigenza di abbattere il numero di interventi manutentivi.

Con riferimento agli interventi eseguiti nell'anno precedente il concessionario dovrà comunicare al concedente, **entro il 31 marzo di ogni anno**, l'elenco dei punti luce sostituiti.

#### **13.2 Fornitura di energia elettrica**

Il concessionario, con oneri economici a proprio carico, dovrà provvedere alla fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento del servizio di tutte le lampade votive.

Saranno a carico del concessionario gli oneri relativi alla volturazione di tutte le utenze.

I costi della fornitura dell'energia elettrica dei primi mesi del primo anno di gestione eventualmente pagati dal gestore uscente dovranno essere rimborsati entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione.

#### **13.3 Rapporto annuale sull'andamento della concessione**

Il concessionario, al termine di ogni anno solare, dovrà redigere un rapporto sull'andamento della concessione. Da tale rapporto il concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato al concedente **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello a cui si riferisce.

### **Articolo 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Per manutenzione ordinaria si intende ogni lavoro per riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti ed è a carico del concessionario. La manutenzione straordinaria rimane a carico del concedente.

### **Articolo 15 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi**

Il personale del concessionario addetto alla gestione dei servizi deve essere in possesso dell'adeguata professionalità e competenza e delle eventuali abilitazioni necessarie.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal concessionario alla conoscenza specifica delle strutture, degli impianti presenti nel cimitero e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della concessione, e in particolare:

1) dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione del servizio un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti a quelle oggetto del servizio nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi. Tali obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

2) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni, verbali e scritte, ricevute dalla concedente.

### **Articolo 16 - Disposizioni in materia di sicurezza**

I servizi ed i lavori oggetto di concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008, dovrà trasmettere al concedente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17 - comma 1 - lettera a, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- c) il POS nel caso di esecuzione di lavori prima del loro inizio.

### **Articolo 17 - Piano di sicurezza e DUVRI**

#### **SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

Per i servizi di gestione dell'illuminazione votiva e servizi di manutenzione degli impianti il concedente ha predisposto un Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, il quale indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze esistenti nei luoghi in cui opera il concessionario.

I luoghi in cui opera il concessionario sono indicati nel DUVRI.

Tale documento è parte integrante del contratto di concessione ed andrà adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi nel corso della concessione.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal DUVRI e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al Direttore dell'Esecuzione che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

### **Articolo 18 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario**

Oltre a quanto previsto all'articolo 13, con la stipula del contratto, il concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per bolli per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, contabilizzazione del servizio di cui alla presente concessione. Così pure s'intendono a carico del medesimo concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo;

- b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative all'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato;
- c) le spese per l'organizzazione dei servizi con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere e le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento;
- d) la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi;
- e) le spese per il personale tecnico, la manodopera, le attrezzature ed i materiali necessari per la gestione, il controllo, la manutenzione ordinaria e più in generale ogni altro adempimento previsto dal presente capitolato;
- f) consentire l'accesso agli impianti negli ultimi 60 giorni di validità del contratto a chi gli succederà nella prestazione, affinché il futuro gestore possa organizzare il nuovo servizio senza danno per il concedente.

In generale il concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi oggetto di concessione con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Articolo 19 - Obblighi ed oneri del concedente**

Il concedente è obbligato, nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto al concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010;
- b) fornire al concessionario le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 o dichiarazione sostitutiva redatta da professionista iscritto all'albo;
- c) fornire al concessionario l'elenco dei nominativi degli utenti che pagano il canone delle lampade votive ed il relativo indirizzo;
- d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi sulle attrezzature e sugli impianti affidati in gestione al concessionario;
- e) a non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione in quanto il concessionario, per l'intera durata del contratto, ne ha l'esclusiva;
- f) riconoscere al concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità del cimitero e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) farsi carico degli oneri sostenuti dal concessionario per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati in conseguenza di esigenze del concedente stesso;
- h) comunicare con congruo anticipo al concessionario:
  - le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi;
  - l'esecuzione di lavori interferenti con i servizi oggetto della concessione.
- i) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da soggetti incaricati dal concedente:

- assumere presso il concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le attrezzature e gli impianti oggetto di concessione;
- preavvisare il concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
- segnalare immediatamente al concessionario eventuali danni causati e risarcirli.

In generale il concedente ha l'obbligo di mettere il concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Inoltre il concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze degli utenti;
- b) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi oggetto di concessione;
- c) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- d) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- e) sostenere e favorire l'attività del concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto della concessione.

#### **Articolo 20 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti presenti nel cimitero**

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione di un apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto di concessione saranno consegnati dal concedente al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, lo stesso prenderà in carico le attrezzature e gli impianti oggetto di concessione diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

In particolare si evidenzia che il concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il concedente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti cimiteriali alla data di avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di gara.

Il documento - verbale, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il concessionario dovrà provvedere, entro 5 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dal precedente gestore che dovrà essere rimborsato dal concessionario dietro presentazione delle relative fatture.

Qualora il concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

### **Articolo 21 - Riduzione e sospensione del servizio**

Il concessionario dovrà erogare i servizi oggetto di concessione con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza del cimitero.

Qualora il concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione al concedente e dovrà adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire agli utenti interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore a 48 ore.

### **Articolo 22 - Modifiche agli impianti cimiteriali**

Nel corso della durata del contratto il concessionario è autorizzato a proporre qualsiasi modificazione negli impianti ricevuti in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico degli stessi senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato richiedendo esplicito parere al Comune, che dovrà autorizzare in tal senso.

Il concessionario può proporre, nel corso del contratto di gestione, ulteriori interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del concessionario con la possibilità per quest'ultimo di chiedere una contribuzione qualora il beneficio vada anche a favore del concedente o dell'utenza .

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Al termine della concessione, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, rientrano nella proprietà del concedente.

## **TITOLO 3 - DISCIPLINE ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE**

### **Articolo 23 - Corrispettivo per la remunerazione delle prestazioni**

Il concessionario, quale remunerazione del capitale investito e dei servizi erogati, riceverà un corrispettivo dai soggetti fruitori delle lampade votive così determinato:

Importo complessivo presunto della concessione: € 272.281,50 (IVA esclusa) calcolato come segue:

- 1.245 (n. lampade al 31/12/2021) X € 14,58 Iva esclusa (corrispettivo annuo per ogni lampada) X 15 anni (durata della concessione);

I privati dovranno provvedere anticipatamente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, al pagamento del corrispettivo delle prestazioni.

### **Articolo 24- Canone di concessione**

Il concessionario dovrà corrispondere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al concedente il canone concessorio offerto in sede di gara, in rialzo rispetto alla base d'asta fissata nella misura del 25% dell'incasso annuale degli abbonamenti (quest'ultimo così calcolato: n. lampade votive X € 14,58).

### **Articolo 25 – Tariffe e loro adeguamento**

Il concessionario è tenuto a mantenere le tariffe a carico dell'utenza attualmente vigenti, come di seguito specificato:

- Canone di abbonamento annuale per l'accensione continuativa delle lampade votive pari a € 14,58+IVA;
- Tariffe annuali da applicare:
  - ✘ contributo di allacciamento in cappelle: € 27,00;

- \* contributo di allacciamento in loculi e ossari: € 12,92;
- \* contributo di allacciamento in fosse: € 12,92.

L'adeguamento della tariffa applicata ai privati potrà essere effettuato annualmente, su richiesta del concessionario, sulla base della variazione dell'indice ISTAT (Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, indice FOI).

L'adeguamento sarà calcolato per ogni anno solare, con esclusione del primo anno; la prima variazione sarà applicata per l'anno 2023 assumendo la variazione dell'indice registrata fra il mese di dicembre 2021 ed il mese di dicembre 2022 e così per gli anni successivi.

### **Articolo 26 - Penali**

In caso di inadempienze alle obbligazioni contrattuali sarà applicata una penale come di seguito indicato.

#### **Servizio di gestione delle lampade votive**

- per l'interruzione del servizio dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione delle attrezzature e degli impianti cimiteriali: € 50,00 per ogni disservizio e per ogni giorno di disservizio;
- per l'incuria nel mantenimento degli impianti cimiteriali: € 50,00 per ogni disservizio e per ogni giorno di disservizio;
- per mancata tenuta ed aggiornamento del registro utenze luci votive: € 100,00 per ogni disservizio;
- per ritardi nei tempi di intervento di cui all'art.12: € 10,00 per ogni ora di ritardo;
- per la mancata attivazione e pubblicizzazione del servizio di reperibilità di cui all'art.16: € 500,00;
- per inefficienze nel servizio di reperibilità: € 50,00 per ogni caso accertato;

Si rinvia all'art. 31 per ogni altra causa di risoluzione della concessione.

Resta salvo il diritto per il concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni che dal ritardo del concessionario dovessero derivare.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al concessionario per iscritto.

Il concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del concedente ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'ammontare delle penalità applicate al concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, dovranno essere oggetto di apposito versamento da effettuare, a cura del concessionario, nelle casse del concedente.

Qualora il concessionario non effettuasse il versamento entro 30 giorni dalla richiesta, il concedente si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 11 del presente capitolato; in quest'ultimo caso, il concessionario è obbligato a reintegrare la stessa tramite la produzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, di una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari a quello escusso dal concedente.

## **TITOLO 4 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE DELLA CONCESSIONE**

### **Articolo 27 - Appalto a terzi**

Tutte le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal concessionario, fatta salva l'eventuale esecuzione di lavori che dovranno essere affidate ad un soggetto in possesso di qualificazione SOA nella categoria OS30.

### **Articolo 28 - Interruzione anticipata della concessione**

In qualsiasi caso di interruzione anticipata della concessione (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), il concessionario dovrà restituire al concedente i beni, le strutture e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso il concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di realizzazione delle nuove automazioni ai cancelli, al netto degli oneri finanziari, in cui il costo di riferimento è desumibile dal costo indicato nel progetto definitivo presentato in sede di gara. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico delle strutture cimiteriali da parte del concedente.

Il concessionario dovrà comunque garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione delle attrezzature e degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 29 - Cessione della concessione**

È vietata la cessione anche parziale della concessione.

### **Articolo 30 - Recesso dalla concessione**

Il concedente si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, in tutto o in parte, e in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse ivi compreso l'individuazione di una diversa modalità di gestione.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 150 giorni prima della data del recesso.

In tal caso il concedente si obbliga a pagare al concessionario un indennizzo corrispondente a quanto segue:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- gli eventuali costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle eventuali opere previste da eseguire nei primi due anni della concessione e della parte del servizio ancora da gestire valutata nella misura del 10% del valore della gestione dell'anno in cui viene esercitata l'opzione di recesso. Non verranno riconosciuti indennizzi per il restante periodo della concessione.

### **Articolo 31 - Risoluzione della concessione**

La concessione è risolta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concedente ha altresì la facoltà di risolvere la concessione, mediante lettera raccomandata con la quale il Comune di Pianezza formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione delle prestazioni;

- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- cessione in tutto o in parte della concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- mancato rispetto delle tariffe da applicare agli utenti delle lampade votive;
- ripetute inadempienze verso gli utenti;
- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- gravi inadempienze agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, trascuratezza nella gestione, collaudi non eseguiti, persistente mancata manutenzione degli impianti, dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità del cimitero e il suo conseguente normale esercizio;
- mancato o ritardato (oltre 30 giorni) pagamento del canone al Comune di Pianezza.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero in caso di mancata risposta del concessionario entro il termine assegnato, il concedente dispone la risoluzione della concessione.

La concessione è, altresì, risolta in caso di perdita da parte del concedente dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione il concedente procederà all'escussione della cauzione prestata.

Saranno poste a carico del concessionario inadempiente o fallito ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

#### **Articolo 29 - Risoluzione delle controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 30 - Trattamento Dati Personali**

La Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, nomina l'aggiudicatario "Titolare autonomo del trattamento dei dati nell'espletamento del servizio affidato con la presente procedura".

L'aggiudicatario, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 – GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Il Comune di Pianezza, informa l'aggiudicatario ai sensi delle sopra citate normative che tratterà i dati contenuti dell'aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla presente procedura.